

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROGR. COMUNITARIA, MONITORAGGIO E SVIL. RURALE

DETERMINAZIONE

N. G05567 del 07/05/2015

Proposta n. 7124 del 06/05/2015

Oggetto:

Reg. (CE) n. 1698/2005 e Reg. (UE) n. 1310/2013. PSR 2007-2013 del Lazio. Disposizioni per la raccolta, nell'annualità 2015, delle domande di aiuto/pagamento relative alle misure annuali 211 "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane" e 212 "Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane" e ulteriori disposizioni per la raccolta delle domande di pagamento (conferma degli impegni assunti nelle precedenti annualità) relative alle misure pluriennali 214 "Pagamenti agro ambientali" e 215 "Pagamenti per il benessere degli animali".

Proponente:

Estensore	MORGANTI FRANCESCO	_____
Responsabile del procedimento	MORGANTI FRANCESCO	_____
Responsabile dell' Area	R. ALEANDRI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1698/2005 e Reg. (UE) n. 1310/2013. PSR 2007-2013 del Lazio. Disposizioni per la raccolta, nell'annualità 2015, delle domande di aiuto/pagamento relative alle misure annuali 211 "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane" e 212 "Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane" e ulteriori disposizioni per la raccolta delle domande di pagamento (conferma degli impegni assunti nelle precedenti annualità) relative alle misure pluriennali 214 "Pagamenti agro ambientali" e 215 "Pagamenti per il benessere degli animali". AVVISO PUBBLICO.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E
SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 20 novembre 2001, n. 25, recante "Norme in materia di Programmazione, Bilancio e Contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 30 Dicembre 2014, n. 17, Legge di stabilità regionale 2015

VISTA la L.R. 30 Dicembre 2014, n. 18, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) , e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento UE n. 1306/2013 che disciplina le norme di condizionalità ai sensi del titolo VI, Capo I, come ulteriormente dettagliate nell'allegato II del regolamento medesimo;

VISTO il regolamento UE n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009;

VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il regolamento UE n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, che si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento alle annualità che decorrono dal 1° gennaio 2015;

VISTO il regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il decreto ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 5 dicembre 2012 concernente “Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. Modifiche e integrazioni alla DGR n. 724/2008 recante disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure a “superficie” del PSR Lazio 2007-2013, in attuazione del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii., Capo III e IV, e del Regolamento (CE) n. 65/2011, Parte II, Titolo I. Sostituzione dell'allegato A alla DGR 724/2008”.

VISTO il decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

VISTO il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e integrative del DM 18 novembre 2014;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 35 del 21 febbraio 2007, con la quale è stata approvata la “Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013”;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 708 del 15 febbraio 2008;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente “Reg. (CE) n. 1698/2005 - Presa d'atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea”;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009 con la quale è stata approvata la revisione del PSR 2007/2013 del Lazio a seguito della verifica dello stato di salute della PAC (“Health Check”) e del varo di un Piano di rilancio europeo (“European Recovery Plan”) da parte della Commissione Europea;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 62 del 29 gennaio 2010, con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha preso atto della revisione del PSR 2007/2013 il cui iter negoziale con i Servizi della Commissione Europea e con il partenariato istituzionale si è concluso con l’adozione della suddetta Decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009;
- n. 5 del 13 gennaio 2012, di presa d’atto della modifica del PSR 2007/2013 inviata in prima istanza alla Commissione UE il 18 maggio 2011 e nuovamente notificata, a seguito delle osservazioni pervenute, il 3 agosto 2011, il cui iter formale si è concluso con l’approvazione da parte della Commissione UE con nota Ares(2011)1152521 del 27/10/2011;
- n. 329 del 6 luglio 2012, di presa d’atto della modifica del PSR 2007/2013 inviata alla Commissione UE il 28 dicembre 2011 e approvata da parte della stessa Commissione con nota Ref. Ares (2012)485184 del 19 aprile 2012;
- n. 152 del 19 giugno 2013, di presa d’atto della modifica del PSR 2007/2013 inviata in prima istanza alla Commissione UE il 5 luglio 2012 e ritrasmessa alla Commissione medesima, a seguito delle osservazioni pervenute, nella versione del 18 dicembre 2012, definitivamente approvata dalla Commissione UE con Decisione C(2013) 375 del 24 gennaio 2013;
- n. 134 del 25 marzo 2014, di presa d’atto della modifica del PSR 2007/2013 inviata in prima istanza dalla regione Lazio, attraverso il sistema di interscambio dati SFC2007, alla Commissione UE il 22 ottobre 2013 e ritrasmessa alla

Commissione medesima, a seguito delle osservazioni dei Servizi comunitari pervenute con nota Ref. Ares(2014)294346 del 07/02/2014, il 26 febbraio 2014, e definitivamente approvata dalla Commissione UE con nota Ref. Ares(2014)620404 del 07/03/2014;

ATTESO che l'Autorità di gestione del PSR Lazio 2007-2013 ha presentato una ulteriore proposta di modifica, che, ai sensi dell'articolo 78 del regolamento UE n. 1698/05, è stata valutata dal Comitato di sorveglianza del PSR con procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. n. 1690/SP del 27 ottobre 2014 e conclusa, con parere favorevole, come da nota prot. n. 623057 dell'11 novembre 2014,;

CONSIDERATO che i Servizi della Commissione UE, aventi funzione consultiva in seno al citato Comitato, non hanno formulato osservazioni sulla proposta di modifica, pur riservandosi il diritto di effettuare le loro valutazioni nel corso della successiva fase negoziale;

CONSIDERATO che l'Autorità di gestione del PSR ha provveduto a notificare alla Commissione UE la proposta di modifica in parola in data 12 novembre 2014, attraverso il sistema informativo SFC2007;

DATO ATTO che la Commissione UE ha trasmesso formalmente le sue osservazioni in allegato alla nota Ares(2015)831735 del 26/02/2015, richiedendo esclusivamente degli adeguamenti formali relativamente alle informazioni inerenti la durata di alcuni regimi di aiuto che discendono dall'aggiornamento della normativa in materia di aiuti di Stato, e che pertanto non vi sono osservazioni ostative alla rimodulazione finanziaria tra le misure e gli Assi del Programma;

CONSIDERATO che, il piano finanziario del PSR 2007-2013 inserito nella proposta di modifica notificata alla Commissione UE il 12 novembre 2014, prevede una dotazione di spesa pubblica stimata per l'intero periodo 2007/2013 sulle misure 211, 212, 214 e 215 pari rispettivamente a:

- euro 22.020.146 euro di spesa pubblica stimata sulla misura 211 Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane, rispetto alla precedente dotazione finanziaria;
- euro 1.937.999 euro di spesa pubblica stimata sulla misura 212 Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane;
- euro 183.162.638 euro di spesa pubblica stimata sulla misura 214 Pagamenti agroambientali;
- euro 6.599.960 euro di spesa pubblica stimata sulla misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali;

VISTI gli Avvisi pubblici per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento emanati nelle annualità ricomprese tra il 2007 e il 2013, a valere sulle risorse allocate nell'ambito delle misure 211 *Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane*, 212 *Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane*, 214 *Pagamenti agro ambientali*, 215 *Pagamenti per il*

benessere degli animali del PSR Lazio 2007-2013, di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 531 del 10 luglio 2007; n. 289 del 18 aprile 2008; n. 290 del 18 aprile 2008; n. 284 del 24 aprile 2009; n. 246 del 22 marzo 2010; n. 184 del 6 maggio 2011; n. 186 dell'8 maggio 2012; n. 227 del 25 maggio 2012; n. 76 del 24 aprile 2013; n. 208 del 23 aprile 2014;

VISTA la circolare AGEA Prot. N. UMU/2015.541 del 31 marzo 2015 concernente “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2015”;

TENUTO CONTO che per il trattamento e la gestione delle domande di aiuto/pagamento delle c.d. “misure a superficie” e delle “misure connesse ad animali”, tra cui rientrano le suddette misure 211, 212, 214 e 215, si ricorre all'utilizzo degli applicativi informatici predisposti dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA), disponibili sul portale SIAN;

CONSIDERATO che gli agricoltori che hanno assoggettato in precedenti annualità la propria azienda agli impegni agroambientali (misura 214) e agli impegni relativi al benessere degli animali (misura 215) sono tenuti, pena la mancata corresponsione dell'aiuto, a confermare l'impegno assunto con la presentazione di un'apposita domanda di pagamento;

CONSIDERATO che l'articolo 13 paragrafo 1 del regolamento UE n. 809/2014 stabilisce che il termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso ai benefici delle misure a superficie, in linea con le norme che disciplinano il regime della “domanda unica di pagamento”, non può essere posteriore al 15 maggio di ogni anno;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, nell'ambito del Comitato congiunto Pagamenti Diretti /Sviluppo rurale ha espresso parere favorevole sulla proposta di modifica del Reg. (UE) 809/2014 (di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013) e che nello specifico, la proposta prevede, per la sola annualità 2015, di derogare all'articolo 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) 809/2014, ovvero di dare facoltà agli Stati membri di spostare dal 15 maggio al 15 giugno 2015 la data finale per la trasmissione della domanda unica PAC, delle domande di aiuto per i pagamenti diretti o per le domande di pagamento dello sviluppo rurale per le misure collegate alla superficie o agli animali;

CONSIDERATO che la mancata attivazione della raccolta delle domande di aiuto/pagamento afferenti alle misure 211, 212, 214 e 215 entro i suddetti termini comporterebbe la perdita dell'annualità 2015, con gravi ripercussioni sullo stato di avanzamento finanziario del programma e sulla chiusura dei conti, considerato che il 31 dicembre 2015 è la data ultima per l'erogazione delle risorse del PSR Lazio 2007-2013;

CONSIDERATO che le misure 211 e 212 sono misure su base annuale, i cui pagamenti sono corrisposti, per ciascuna annualità, a seguito della presentazione della relativa domanda di aiuto/pagamento e che pertanto non vi sono impegni pluriennali in itinere relativamente alle misure in questione;

TENUTO CONTO che il regolamento UE n. 335/2013, consente l'assunzione di nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari a valere sulle misure del PSR 2007-2013 a condizione che l'importo assegnato al programma e/o alla misura non sia esaurito a una data anteriore al termine ultimo di ammissibilità della spesa di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005;

CONSIDERATO che per far fronte a eventuali fabbisogni finanziari necessari per garantire la piena attuazione delle misure 211, 212, 214 e 215, l'Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 del Lazio attiverà ulteriori processi di rimodulazione finanziaria tra le misure del Programma per acquisire risorse aggiuntive derivanti da compensazioni finanziarie con misure caratterizzate da una sottoutilizzazione delle risorse;

ATTESO che le dotazioni finanziarie delle misure 211 e 212, garantiscono piena copertura finanziaria alle domande di aiuto/pagamento presentate per l'annualità 2014 e che pertanto vi sono risorse disponibili per una ulteriore raccolta di domande di aiuto/pagamento a valere sulle medesime misure;

RITENUTO, inoltre, che, anche alla luce delle norme definite dalla regolamentazione comunitaria in ordine alla transizione degli impegni sulla nuova programmazione 2014/2020, è opportuno e necessario attivare una nuova raccolta di domande di aiuto/pagamento a valere sulle misure 211 e 212 del PSR 2007-2013 affinché sia possibile garantire la piena e razionale utilizzazione delle risorse comunitarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi delle misure del PSR 2007-2013, e in particolare quello di contrastare l'abbandono delle superfici agricole e contribuire a mantenere le comunità rurali garantendo altresì la conservazione dello spazio naturale con la presenza delle attività agricole e zootecniche;

VISTO il nuovo elenco dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'allegato 1 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, conforme alle regole di condizionalità di cui all'articolo 93 e all'allegato II del regolamento UE n. 1306/2013;

TENUTO CONTO che il DM 18 novembre 2014, Titolo IV, articoli 19 e seguenti, prevede, in attuazione delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 53 del reg. UE 1307/2013, un sostegno accoppiato per i seguenti settori:

- a) latte;
- b) carne bovina;
- c) ovi-caprino;
- d) frumento duro;
- e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);

- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva.

RITENUTO che i pagamenti previsti per gli impegni assunti nell'ambito delle misure 211 *Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane* e 212 *Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane* del PSR 2007-2013 non presentano sovrapposizioni con il sostegno accoppiato di cui al citato Titolo IV del DM 18 novembre 2014, art. 20 (sostegno accoppiato per il settore latte) poiché i relativi premi traggono giustificazione da impegni diversi: nel caso del sostegno accoppiato, il premio è erogato per capo al fine del mantenimento dei livelli produttivi, mentre i premi previsti rispettivamente dalle misure 211 e 212 del PSR sono erogati per ettaro di SAU al fine di salvaguardare l'attività agricola in zone a rischio di abbandono;

TENUTO CONTO che le verifiche effettuate dall'Autorità di gestione del PSR Lazio 2007-2013 in materia di demarcazione tra gli aiuti previsti nell'ambito delle misure 211 e 212 del PSR Lazio 2007-2013 e il sostegno accoppiato di cui all'articolo 52 del regolamento UE n. 1307/2013 e al Titolo IV del DM 18/11/2014, potranno essere oggetto di osservazioni da parte delle Autorità competenti a livello nazionale e/o comunitario, anche in merito all'importo dei premi da erogare;

RITENUTO pertanto di non procedere alla decurtazione degli importi dei premi da erogare nell'ambito delle misure 211, 212 non rinvenendosi, allo stato attuale, sovrapposizioni con gli interventi previsti nell'ambito del sostegno accoppiato di cui all'articolo 52 del regolamento UE n. 1307/2013 e che tuttavia, in esito alle valutazioni effettuate da parte delle Autorità competenti a livello nazionale e/o comunitario, potranno essere operate modifiche ai suddetti importi in ottemperanza al principio generale che vieta il doppio finanziamento, nel caso si ravvisassero sovrapposizioni con gli interventi previsti nell'ambito del sostegno accoppiato di cui al citato articolo 52;

RITENUTO che i pagamenti previsti per gli impegni assunti nell'ambito della misura 214 *Pagamenti agro ambientali* del PSR 2007-2013 non presentano sovrapposizioni con il sostegno accoppiato di cui al citato Titolo IV del DM 18 novembre 2014, art. 21 (sostegno accoppiato per le vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte ai Libri genealogici o ai Registri anagrafici), poiché i relativi premi traggono giustificazione da impegni diversi: nel caso del sostegno accoppiato il premio è inteso a sostenere l'intero settore carne bovina, in quanto settore in difficoltà, mentre il premio a UBA erogato nell'ambito della misura 214, azione 214.8 *Tutela della biodiversità agraria animale* compensa gli allevatori che allevano razze bovine da carne autoctone a rischio di erosione genetica, iscritte nel Registro Volontario Regionale istituito ai sensi della L.R. n.15/2000 e che sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità agraria animale, per i maggiori costi o i mancati guadagni rispetto a razze più produttive e commerciali;

RITENUTO che i pagamenti previsti per gli impegni assunti nell'ambito della misura 214 *Pagamenti agro ambientali* del PSR 2007-2013 non presentano sovrapposizioni con il sostegno accoppiato di cui al citato Titolo IV del DM 18 novembre 2014, art. 22 (sostegno accoppiato per il settore ovicaprino), poiché i relativi premi traggono giustificazione da impegni diversi: nel caso del sostegno accoppiato il premio è inteso a prevenire la diffusione della scrapie, incentivando gli allevamenti che aderiscono ai piani di selezione per la resistenza a detta patologia, ovvero è inteso a sostenere la macellazione di capi certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, mentre il premio a UBA erogato nell'ambito della misura 214, azione 214.8 *Tutela della biodiversità agraria animale* compensa gli allevatori che allevano razze ovi-caprine autoctone a rischio di erosione genetica, iscritte nel Registro Volontario Regionale istituito ai sensi della L.R. n.15/2000 e che sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità agraria animale, per i maggiori costi o i mancati guadagni rispetto a razze più produttive e commerciali;

RITENUTO che i pagamenti previsti per gli impegni assunti nell'ambito della misura 214 *Pagamenti agro ambientali* del PSR 2007-2013 non presentano sovrapposizioni con il sostegno accoppiato a superficie di cui al citato Titolo IV del DM 18 novembre 2014, articoli 23-27, in quanto i premi per il sostegno accoppiato a superficie erogabili nel territorio regionale, costituiti in particolare da:

- premio per il frumento duro di cui all'articolo 23 comma 5;
- premio per le colture proteaginose, le leguminose da granella e gli erbai annuali di leguminose di cui all'articolo 23 comma 9;
- premio per il settore barbabietola da zucchero di cui all'articolo 25;
- premio per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione di cui all'articolo 26;
- premio per il settore olio d'oliva di cui all'articolo 27 comma 5;

prevedono esclusivamente l'impegno di coltivare le suddette colture secondo le normali pratiche colturali e senza alcun vincolo sulla scelta varietale, mentre i pagamenti previsti dal PSR, in particolare nell'ambito delle azioni 214.1 *Agricoltura integrata*, 214.2 *Agricoltura biologica* e 214.9 *Tutela della biodiversità agraria vegetale* compensano gli ulteriori aggravii, in termini di costi aggiuntivi e mancati guadagni, derivanti dalla coltivazione secondo metodi ad elevata sostenibilità ambientale (Agricoltura integrata oppure Agricoltura biologica), ovvero derivanti dalla coltivazione di varietà vegetali autoctone, iscritte nel Registro Volontario Regionale istituito ai sensi della L.R. n.15/2000 e fondamentali per il mantenimento della biodiversità agraria vegetale, ma meno redditizie rispetto a varietà della stessa specie;

VISTE le disposizioni di cui agli articoli 43 e seguenti del regolamento UE 1307/2013, che a partire dal 1° gennaio 2015 introducono il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente ("*greening*") e i relativi obblighi applicabili ad alcune tipologie di aziende agricole;

TENUTO CONTO che il citato DM 18 novembre 2014 e il citato DM 26 febbraio 2015 recano ulteriori disposizioni attuative in materia di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 46 del citato regolamento 1974/2006 e dell'articolo 9 del regolamento UE n. 807/2014, ai fini del sostegno dei pagamenti agro ambientali, misura 214 del PSR 2007-2013, occorre verificare che il calcolo dei pagamenti tenga conto soltanto dei costi aggiuntivi e/o delle perdite di reddito che vanno oltre le pertinenti pratiche obbligatorie di cui all'articolo 43 e seguenti del reg. UE 1307/2013, in ottemperanza al principio di esclusione del doppio finanziamento per il medesimo impegno;

RITENUTO che i pagamenti agro ambientali di cui alla misura 214 del PSR 2007-2013 non contengano elementi di sovrapposizione con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 e seguenti del regolamento UE n. 1307/2013, in quanto detti pagamenti non remunerano la diversificazione colturale, non prevedono premi per la manutenzione del pascolo esistente e non rimborsano i costi di impianto né le perdite di reddito per la mancata produzione sulle superfici investite con aree di interesse ecologico permanenti già esistenti o da impiantare e altresì, sulle superfici a seminativo investite con colture azotofissatrici, eventualmente dichiarate dall'agricoltore nell'ambito del piano colturale di cui al citato DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 DM come aree di interesse ecologico, i pagamenti della misura 214 si giustificano in quanto legati ai costi aggiuntivi e ai mancati guadagni derivanti dall'adozione di metodi di produzione agricoli che vanno al di là della baseline e della pratica agricola consueta;

TENUTO CONTO che le verifiche effettuate dall'Autorità di gestione del PSR Lazio 2007-2013 in materia di demarcazione tra gli aiuti previsti nell'ambito della misura 214 del PSR Lazio 2007-2013 e il sostegno accoppiato di cui all'articolo 52 del regolamento UE n. 1307/2013 e al Titolo IV del DM 18/11/2014, potranno essere oggetto di osservazioni da parte delle Autorità competenti a livello nazionale e/o comunitario, anche in merito all'importo dei premi da erogare;

TENUTO CONTO altresì che le verifiche effettuate dall'Autorità di gestione del PSR Lazio 2007-2013 in materia di esclusione del doppio finanziamento degli impegni previsti nell'ambito della misura 214 del PSR Lazio 2007-2013 e le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui agli articoli 43 e seguenti del regolamento UE 1307/2013 potranno essere oggetto di osservazioni da parte delle Autorità competenti a livello nazionale e/o comunitario, anche in merito all'importo dei premi da erogare;

RITENUTO pertanto di non procedere alla decurtazione degli importi dei premi da erogare nell'ambito delle misure 214 non rinvenendosi, allo stato attuale, sovrapposizioni né con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del regolamento UE n. 1307/2013 né con gli interventi previsti nell'ambito del sostegno accoppiato di cui all'articolo 52 del regolamento medesimo. Tuttavia, in esito alle valutazioni effettuate da parte delle Autorità competenti a livello

nazionale e/o comunitario, potranno essere operate modifiche ai suddetti importi in ottemperanza al principio generale che vieta il doppio finanziamento, nel caso si ravvisassero sovrapposizioni con le suddette pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e/o con gli interventi previsti nell'ambito del sostegno accoppiato, oltre al caso in cui detti adeguamenti dovessero derivare dalla modifica della condizionalità, dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori previsti dalla legislazione nazionale;

CONSIDERATO che, a norma del regolamento (CE) n. 1974/06, art. 46, a partire dal 2012 è prevista una clausola di revisione per gli impegni pluriennali assunti a norma delle misure 214 e 215 del PSR (articoli, 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005), al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico di riferimento, ivi incluso quello relativo al periodo di programmazione 2014-2020 per gli impegni che si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione 2007-2013, e che in virtù di tale clausola il beneficiario può scegliere di accettare detto adeguamento, con tutti gli obblighi che ne derivano, ovvero di recedere dall'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;

VISTO l'atto di organizzazione A07152 dell'11 settembre 2013, che sostituisce il precedente Atto di organizzazione n. A4372 del 21 aprile 2011 e ss.mm.ii., con il quale sono stati individuati i Responsabili Unici delle Misure del PSR Lazio 2007-2013 gestite dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca e definiti i relativi compiti, tra cui rientra la predisposizione delle disposizioni attuative per gli aspetti afferenti all'applicazione della misura di competenza;

VISTO l'Avviso pubblico per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento relative all'annualità 2015 a valere sulle **misure 211** "*Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane*" e **212** "*Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane*", predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura, trasmesso all'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo rurale con nota Prot. n. 243936GR/04/21 del 5 maggio 2015 e allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

RITENUTO di approvare l'Avviso pubblico per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento relative all'annualità 2015 a valere sulle **misure 211** "*Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane*" e **212** "*Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane*", predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura, trasmesso all'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo rurale con nota Prot. n. 243936GR/04/21 del 5 maggio 2015 e allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

RITENUTO, in conseguenza di procedere, per l'**annualità 2015**, alla raccolta:

- di nuove domande di aiuto/pagamento per la corresponsione delle indennità compensative previste dal regime di aiuto di cui alle **misure 211** "*Indennità per*

svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane” e **212** “*Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane*”, nel rispetto delle condizioni previste nell’Avviso pubblico di cui all’Allegato A citato, fatte salve le ulteriori specificazioni riportate in premessa alla presente determinazione;

- delle domande di pagamento (conferma degli impegni) della misura **214** “*Pagamenti agroambientali*” e della misura **215** “*Pagamenti per il benessere degli animali*” per l’aggiornamento degli impegni già assunti nelle precedenti annualità, nel rispetto delle condizioni previste negli Avvisi pubblici di cui agli Allegati rispettivamente B e C alla Deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 23 aprile 2014, fatte salve le ulteriori specificazioni riportate in premessa alla presente determinazione;

RITENUTO di fissare, in conformità con le disposizioni recate dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dall’Organismo Pagatore Nazionale AGEA, al **15 maggio 2015** il termine ultimo per la presentazione delle domande relative all’annualità 2014 per le misure 211, 212 e 214 (esclusa l’azione 214.8 della misura 214) e al **9 giugno 2015** il termine ultimo per la presentazione delle domande relative alla misura 215 e all’azione 214.8 della misura 214, fatte salve le proroghe derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale, ai sensi delle quali entrambi i termini citati si intendono automaticamente aggiornati al 15 giugno 2015, come da regolamento di deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recentemente approvato dal Comitato congiunto Pagamenti diretti/Sviluppo rurale della Commissione Europea;

CONSIDERATO che per il pagamento dei premi, aiuti e contributi previsti dalle Misure dell’Asse II del PSR concorrono, secondo percentuali prestabilite, l’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e lo Stato tramite il fondo di rotazione (L. 183/1987) istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze;

CONSIDERATO che gli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari dei contributi previsti dal PSR sono emessi dall’Organismo Pagatore Nazionale AGEA, riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95, sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione degli aiuti predisposte dalle strutture regionali competenti;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che, in conformità con gli schemi procedurali definiti per l’attuazione delle misure 211, 212, 214 e 215, la copertura finanziaria per i pagamenti relativi a dette misure è assicurata dagli stanziamenti allocati nel piano finanziario del PSR, le cui somme sono già autorizzate e saranno allocate nel bilancio dell’Organismo Pagatore Nazionale AGEA e che pertanto, per l’attuazione di tali avvisi pubblici, non sarà necessario fare ricorso a ulteriori risorse del bilancio della Regione Lazio oltre a quelle già stanziare a titolo di cofinanziamento regionale del PSR Lazio 2007-2013;

TENUTO CONTO che la normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale che costituisce il quadro normativo di riferimento per il Avviso Pubblico di cui alla presente determinazione è rappresentata dalla versione aggiornata dei regolamenti, delle leggi e delle ulteriori norme di fonte comunitaria, nazionale e regionale;

CONSIDERATO che in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal PSR Lazio 2007-2013 si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali e alle ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni in applicazione del decreto ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015;

RITENUTO, pertanto, di procedere con successivi provvedimenti ad aggiornare il sistema delle riduzioni e delle sanzioni previsto nell'ambito della citata D.G.R. n. 584 del 5 dicembre 2012, al fine di adeguarlo al nuovo quadro normativo di riferimento;

RITENUTO che per quanto non espressamente previsto nell' Avviso Pubblico di cui alla presente determinazione si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR Lazio 2007-2013) ed ai relativi provvedimenti di attuazione;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare l'Avviso pubblico per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento relative all'annualità 2015 a valere sulle **misure 211** "*Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane*" e **212** "*Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane*", predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura, trasmesso all'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo rurale con nota Prot. n. 243936GR/04/21 del 5 maggio 2015 e allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

- di procedere, per **l'annualità 2015**, alla raccolta:

- di nuove domande di aiuto/pagamento per la corresponsione delle indennità compensative previste dal regime di aiuto di cui alle **misure 211** "*Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane*" e **212** "*Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane*", nel rispetto delle condizioni previste nell'Avviso pubblico di cui all'Allegato A citato, fatte salve le ulteriori specificazioni riportate in premessa alla presente determinazione;

- delle domande di pagamento (conferma degli impegni) della misura **214** “*Pagamenti agroambientali*” e della misura **215** “*Pagamenti per il benessere degli animali*” per l’aggiornamento degli impegni già assunti nelle precedenti annualità, nel rispetto delle condizioni previste negli Avvisi pubblici di cui agli Allegati rispettivamente B e C alla Deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 23 aprile 2014, fatte salve le ulteriori specificazioni riportate in premessa alla presente determinazione;

- di fissare, in conformità con le disposizioni recate dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dall’Organismo Pagatore Nazionale AGEA, al **15 maggio 2015** il termine ultimo per la presentazione delle domande relative all’annualità 2014 per le misure 211, 212 e 214 (esclusa l’azione 214.8 della misura 214) e al **9 giugno 2015** il termine ultimo per la presentazione delle domande relative alla misura 215 e all’azione 214.8 della misura 214, fatte salve le proroghe derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale, ai sensi delle quali entrambi i termini citati si intendono automaticamente aggiornati al 15 giugno 2015, come da regolamento di deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recentemente approvato dal Comitato congiunto Pagamenti diretti/Sviluppo rurale della Commissione Europea;

- di ribadire che, a norma del regolamento (CE) n. 1974/06, art. 46, a partire dal 2012 è prevista una clausola di revisione per gli impegni pluriennali assunti a norma delle misure 214 e 215 del PSR, al fine di garantirne l’adeguamento al quadro giuridico di riferimento, ivi incluso quello relativo al periodo di programmazione 2014-2020 per gli impegni che si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione 2007-2013, e che in virtù di tale clausola il beneficiario può scegliere di accettare detto adeguamento, con tutti gli obblighi che ne derivano, ovvero di recedere dall’impegno senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso;

- di non procedere alla decurtazione degli importi dei premi da erogare nell’ambito delle misure 211 e 212 non rinvenendosi, allo stato attuale, sovrapposizioni con gli interventi previsti nell’ambito del sostegno accoppiato di cui all’articolo 52 del regolamento UE n. 1307/2013. Tuttavia, in esito alle valutazioni effettuate da parte delle Autorità competenti a livello nazionale e/o comunitario, potranno essere operate modifiche ai suddetti importi in ottemperanza al principio generale che vieta il doppio finanziamento, nel caso si ravvisassero sovrapposizioni con gli interventi previsti nell’ambito del sostegno accoppiato di cui al citato articolo 52;

- di non procedere alla decurtazione degli importi dei premi da erogare nell’ambito della misura 214 non rinvenendosi, allo stato attuale, sovrapposizioni né con le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui all’articolo 43 del regolamento UE n. 1307/2013 né con gli interventi previsti nell’ambito del sostegno accoppiato di cui all’articolo 52 del regolamento medesimo. Tuttavia, in esito alle valutazioni effettuate da parte delle Autorità competenti a livello nazionale e/o comunitario, potranno essere operate modifiche ai suddetti importi in ottemperanza al principio generale che vieta il doppio finanziamento, nel caso si ravvisassero

sovrapposizioni con le suddette pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e/o con gli interventi previsti nell'ambito del sostegno accoppiato, oltre al caso in cui detti adeguamenti dovessero derivare dalla modifica della condizionalità, dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori previsti dalla legislazione nazionale;

- di stabilire che, in conformità con gli schemi procedurali definiti per l'attuazione delle misure 211, 212, 214 e 215, la copertura finanziaria per i pagamenti relativi a dette misure è assicurata dagli stanziamenti allocati nel piano finanziario del PSR, le cui somme sono già autorizzate e saranno allocate nel bilancio dell'Organismo Pagatore Nazionale AGEA e che pertanto, per l'attuazione di tali avvisi pubblici, non sarà necessario fare ricorso a ulteriori risorse del bilancio della Regione Lazio oltre a quelle già stanziare a titolo di cofinanziamento regionale del PSR Lazio 2007-2013;

- di procedere con successivi provvedimenti ad aggiornare il sistema delle riduzioni e delle sanzioni previsto nell'ambito della citata D.G.R. n. 584 del 5 dicembre 2012, al fine di adeguarlo al nuovo quadro normativo di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto nell'Avviso Pubblico di cui alla presente determinazione si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR Lazio 2007-2013) ed ai relativi provvedimenti di attuazione.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito Internet istituzionale.

II DIRETTORE REGIONALE

Roberto Ottaviani



REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

MISURA 211

“Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane”

MISURA 212

**“Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone
montane**

AVVISO PUBBLICO

Annualità 2015

Allegato A

INDICE

ARTICOLO 1	3
Obiettivi delle misure	3
ARTICOLO 2	4
Ambito territoriale di intervento	4
ARTICOLO 3	4
Descrizione tecnica delle misure	4
ARTICOLO 4	5
Soggetti beneficiari	5
ARTICOLO 5	5
Requisiti e condizioni di ammissibilità	5
ARTICOLO 6	7
Termini e modalità di presentazione delle domande	7
ARTICOLO 7	11
Documentazione	11
ARTICOLO 8	12
Agevolazioni previste	12
ARTICOLO 9	12
Valutazione istruttoria delle domande	12
ARTICOLO 10	14
Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande	14
ARTICOLO 11	17
Controlli e sanzioni.	17
ARTICOLO 12	18
Disposizioni generali	18

Elenco Allegati

Allegato 1 *Elenco delle “Zone montane” e delle “Zone svantaggiate diverse dalle zone montane”*

REGIONE LAZIO**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA
E PESCA****PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05****MISURA 211 - Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane****MISURA 212 - Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane****AVVISO PUBBLICO**

Per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la corresponsione di indennità a favore di agricoltori in zone montane (misura 211) o in zone svantaggiate diverse dalle zone montane (misura 212) e per l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato con Decisione (Commissione) n. 2008/708 del 15/2/2008 e con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 163 del 7 marzo 2008, come da ultimo modificato con DGR n. 134 del 25 marzo 2014 di presa d'atto della modifica del PSR 2007/2013 approvata dalla Commissione UE con nota Ref. Ares(2014)620404 del 07/03/2014.

ARTICOLO 1**Obiettivi delle misure**

Le presenti Misure del Programma contribuiscono all'obiettivo di "Promuovere la permanenza all'attività agricola nelle aree svantaggiate" e rispondono al fabbisogno di una gestione attiva dei territori con maggiori rischi ambientali ed in particolare relativi all'erosione del suolo, al dissesto idrogeologico e soprattutto alla perdita della biodiversità.

La logica del sostegno risiede nella constatazione che nei territori montani e svantaggiati la permanenza di aziende agricole che adottano sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente determina di fatto l'erogazione di vantaggi ambientali utili al presidio del territorio.

Le Misure contribuiscono a favorire il mantenimento di una comunità rurale economicamente vitale nelle zone montane, incoraggiando la permanenza delle imprese e l'utilizzazione agricola delle terre. La presenza stabile, della stessa sul territorio, garantisce una funzione di presidio ambientale garantendo la tutela della biodiversità e del suolo.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- limitare il fenomeno dell'abbandono delle superfici agricole e contribuire a mantenere le comunità rurali garantendo altresì la conservazione dello spazio naturale con la presenza di attività agricole ed in particolare di quelle zootecniche;
- riconoscere e valorizzare la valenza sociale ed ambientale delle attività agricole e zootecniche svolte in zone montane e svantaggiate;
- sostenere l'attività agricola nelle zone svantaggiate di montagna (misura 211) e svantaggiate (misure 212).

Le Misure sono in sintonia con gli obiettivi generali del programma ed in particolare con la necessità di favorire la presenza umana sul territorio consentendo in tal modo di sostenere aziende economicamente vitali tutelando lo spazio naturale ed il paesaggio.

ARTICOLO 2

Ambito territoriale di intervento

La misura 211 “– Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane” si applica esclusivamente nelle zone montane delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE , art. 3 – paragrafo 3, mentre la misura 212 “Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane” si applica esclusivamente nelle zone delimitate ai sensi della direttiva 25/268/CEE, art. 3 – paragrafi 4 e 5 . Le indennità previste nelle presenti misure sono corrisposte, pertanto, per le sole superfici aziendali ricadenti all’interno delle zone suindicate.

L’elenco dei comuni, totalmente o parzialmente delimitati ai sensi della suddetta direttiva, sia per la misura 211 che per la 212 , è riportato in allegato al presente avviso pubblico (ALLEGATO 1). Nel caso di comuni parzialmente delimitati le superfici eleggibili sono quelle ricadenti nei fogli catastali indicati per ciascun comune nello stesso allegato

ARTICOLO 3

Descrizione tecnica delle misure

E’ corrisposta una indennità agli agricoltori, che si impegnino a svolgere l’attività agricola volta alla coltivazione del fondo e/o all’allevamento del bestiame.

Il pagamento della indennità compensativa annuale, per entrambe le misure, è erogata su base forfettaria per la campagna di riferimento ed è subordinato alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento con la quale il beneficiario si impegna al rispetto di:

- mantenere l’attività agricola, per le superfici ricadenti nelle zone eleggibili come indicate nell’articolo 2, ovvero le zone montane di cui alla Dir. 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3 e successive integrazioni per la misura 211 e le zone svantaggiate diverse da quelle montane come delimitate ai sensi della direttiva 25/268/CEE, art. 3 – paragrafi 4 e 5, destinate alla coltivazione di una delle colture e nei limiti di seguito specificati:
 - per entrambe le misure, le **colture foraggere**, sia avvicendate che permanenti, a condizione che sia dimostrata la presenza di bestiame aziendale (bovino, bufalino, equino, asinino, ovicaprino, etc) per una superficie minima di 2 ha per la misura 211 ridotta a 1,5 ha per la misura 212. Tali superficie sono eleggibili a premio se il rapporto UBA/ha di superficie foraggiera aziendale (Unità Bestiame Adulto) è compreso nell’intervallo tra 0,5 e 2, per la misura 211, e tra 0.5 e 1.4 per la misura 212, con una consistenza aziendale minima di 3 UBA. Non sono valutabili ai fini del calcolo di detto rapporto UBA/ha le UBA extra aziendali. Le colture ammissibili sono le seguenti: Erba medica, Trifoglio, Prato, Prato Pascolo, Pascolo, Mais da foraggio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggere.
Si specifica che il computo della superficie foraggiera per il calcolo del rapporto UBA/ ha, può tenere conto, oltrechè delle superfici gestite sotto la diretta responsabilità dell’azienda per le quali è corrisposto l’indennità, anche di altre eventuali superfici aggiuntive non eleggibili a premio ma presenti nel fascicolo unico aziendale . Ciò in ragione di un utilizzo parziale delle stesse (contratti di “erba in piedi”, superfici utilizzate in transumanza, ecc.) o nel caso di superfici effettivamente pascolate ma per le quali non è prevista la corresponsione delle indennità;
 - Per la misura 211, le **colture arboree specializzate** nella superficie minima di ha 0,5. Le colture arboree ammissibili sono: Vite, Melo, Pero, Ciliegio, Castagno (solo castagno da frutto), noce (solo noce da frutto) oliveto, nocciolo e piccoli frutti. E’ esclusa dall’indennità la coltura dell’actinidia (Kiwi).
 - Per la 212 le **colture erbacee** nella sup. minima di 1,5 ha con esclusione delle colture industriali , ortive da industria e mais.

- su tutta la superficie agricola aziendale, ivi comprese le superfici non eleggibili ai sensi delle presenti misure, all'osservanza delle norme previste dal regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 – Titolo VI e relativo allegato II e secondo le modalità applicative stabilite, a livello nazionale, dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015, ivi incluse le disposizioni attuative regionali in materia.
- la superficie minima aziendale da assoggettare all'impegno, intesa come superficie effettivamente coltivata (SAU), deve essere pari ad almeno 2 ettari (ha), nel caso della misura 211, ridotto a 1,5 ha per la misura 212.

ARTICOLO 4 **Soggetti beneficiari**

Possono partecipare alle presenti Misure gli *agricoltori singoli e associati*, ivi compresi gli enti pubblici che gestiscano sotto la loro responsabilità diretta, a qualsiasi titolo, le superfici agricole che si intendono assoggettare agli impegni previsti dalla misura.

Sono esclusi dalle indennità previste nelle presenti misure gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda (rilascio informatico) percepiscono una pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata (anzianità)

Per agricoltore si intende persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione Lazio e che esercita un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'art. 4, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1307/2013.

ARTICOLO 5 **Requisiti e condizioni di ammissibilità**

E' condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura la costituzione ed il relativo aggiornamento del **fascicolo unico aziendale** come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999. Per l'accesso al regime di aiuto è obbligatorio il possesso di partita IVA.

Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di aiuto, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente.

Nel caso di superfici collettive relative a pascoli sfruttati in comune il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell'Autorità concedente, come risultante dal fascicolo unico aziendale.

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto (rilascio informatico).

Ai fini della individuazione delle superfici eleggibili alle indennità e per la individuazione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità si riportano le seguenti definizioni ed indicazioni operative:

- per **Superficie Agricola Utilizzata (SAU)**, si intende l'insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali);
- la **superficie foraggera** ammissibile a premio per la quale può essere corrisposta l'indennità è quella superficie coltivata con le colture indicate nell'articolo 3. Per il calcolo del rapporto UBA/Ha di superficie foraggera e per la definizione del relativo carico zootecnico può essere, altresì,

utilizzata la superficie complessiva investita in colture utilizzabili per l'alimentazione del bestiame.

- per **UTE** si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva, ai sensi del D.P.R. n. 503/1999;
- l'indennità può essere corrisposto unicamente per le superfici effettivamente coltivate e ritenute ammissibili. Ai fini del calcolo della **superficie ammissibile** ed eleggibile all'aiuto si fa riferimento, a quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99 e dalle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo non sono mai considerati eleggibili e non possono essere utilizzate per il calcolo del rapporto UBA/superficie foraggera.

- per **le Unità di Bestiame Adulto (UBA)** da utilizzare per il calcolo del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza presente al momento dell'inoltro della domanda di aiuto/pagamento (rilascio informatico) tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Cervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	coniglie madri (fattrici)	0,02
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli suinetti meno 20 kg	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore > 12 mesi	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti > 12 mesi	0,15	Verri	0,3
Ovini < 12 mesi	0	Polli da carne	0,03
Altri ovini di età > 12 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,03
Asini di età > 6 mesi	1	Altri volatili	0,03

ARTICOLO 6

Termini e modalità di presentazione delle domande

6.1 Modalità di presentazione

La domanda di aiuto/pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con le presenti Misure, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Si specifica che le indennità sono corrisposte su base annuale, per ciascuna campagna di riferimento, a seguito della presentazione della domanda di aiuto/pagamento. Ciò comporta che il procedimento amministrativo si avvia e si conclude per ogni singola domanda di aiuto/pagamento e che per beneficiare di indennità in annualità diverse da quella di presentazione, dovrà essere presentata nuova domanda, per la quale sarà attivato un nuovo procedimento amministrativo disgiunto da quello delle annualità precedenti.

Pertanto, le indennità previste da entrambe le misure sono corrisposte, per i soggetti beneficiari che si impegnino a mantenere l'attività agricola in azienda a decorrere dal giorno successivo al pagamento dell'indennità compensativa annuale e per tutto l'anno d'impegno.

La *componente anagrafica e territoriale*, presente nel **fascicolo unico aziendale** di cui al DPR 503/99, costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Ne consegue che la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato prima di procedere alla compilazione della domanda, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

Il fascicolo aziendale dovrà essere gestito:

- per i soggetti che hanno conferito o che intendono conferire un mandato ad un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), dal CAA stesso;
- per i soggetti privi del mandato al CAA e per i quali non esiste un fascicolo aziendale, e che non intendano conferire mandato ad un CAA, dalle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto/pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)* o di altro tecnico. In quest'ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUA, sono di seguito riportate:

i liberi professionisti, che abbiano ricevuto formale incarico da ditte che intendano partecipare al regime di aiuto delle presenti Misure e che non siano nel contempo anche tecnici operanti presso i CAA autorizzati, devono inviare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura - all'indirizzo di posta elettronica certificata: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it, la seguente documentazione:

REGIONE LAZIO – Assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca

- richiesta di abilitazione alle funzionalità di compilazione, stampa e rilascio della domanda PSR in cui siano chiaramente riportati i seguenti dati del libero professionista: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all'Ordine od al Collegio Professionale;
- elenco delle aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza al tecnico, indicando per ciascuna azienda il Codice Univoco Azienda Agricolo (CUAA), la provincia di appartenenza e la misura per la quale si chiede l'abilitazione;
- i mandati di rappresentanza di ciascuna azienda con le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei deleganti, in corso di validità.

L'oggetto della mail dovrà necessariamente riportare la dicitura "richiesta abilitazione compilazione domanda PSR" seguita dal Cognome e Nome del libero professionista e dalle misure per le quali si chiede l'abilitazione.

La documentazione di cui al punto precedente, per l'annualità 2015 come già comunicato con circolare n. 209878 del 16/04/2015 deve pervenire (all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato), entro e non oltre il **06 maggio 2015**.

L'invio della documentazione oltre i termini sopra indicati comporterà necessariamente l'obbligo per il beneficiario di rivolgersi ad un CAA autorizzato.

6.2 Finalità e Termini di presentazione delle domande

6.2.1 Finalità delle domande

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- **Domanda iniziale;**
- **Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014**
 E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente, che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda".
 Per quanto riguarda le variazioni consentite si rimanda alla circolare dell'OP Agea n. 23 del 31/03/2015 prot UMU/2015.541
 Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.
 Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.
 Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri parziali
- **Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)**
 Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione, per iscritto. Sono ammesse soltanto le variazioni previste dalla circolare dell'OP Agea n. 23 del 31/03/2015 prot UMU/2015.541
 Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri parziali.

- **Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)**

Una domanda di aiuto, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento per iscritto, tramite compilazione di un modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

E' possibile, a questo scopo, presentare una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

- **Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (errori palesi)**

La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi. L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN.

L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

6.2.2 Termini di Presentazione delle domande

L'articolo 13 del regolamento (UE) 809/2014 stabilisce, tra l'altro, i tempi di presentazione delle domande relative a superfici.

In linea con quanto fissato dalla circolare dell'OP Agea n. 23 del 31/03/2015 prot UMU/2015.541, per l'annualità 2015, il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato, ai sensi dell'art. 13 del summenzionato regolamento, al **15 maggio 2015**, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica.

Pertanto, le date ultime di presentazione delle domande previste per la campagna **2015** sono quelle di seguito riportate, a tal fine fa fede la data del protocollo attribuita dal sistema SIAN del "rilascio informatico" della domanda:

a) domande iniziali: **15 maggio 2015**;

b) domande di modifica ai sensi degli articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014: **01 giugno 2015**, tenuto conto che il 31 maggio 2015 cade di domenica (art 12 del Reg. (UE) 640/2014);

c) domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

d) domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento per l'assunzione di nuovi impegni derivanti dalla programmazione 2007-2013.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2015 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del 1 giugno 2015 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2015. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2015, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica si cumulano.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

Inoltro cartaceo della domanda di aiuto/pagamento

La presentazione della domanda cartacea presso l'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, firmata in originale e corredata degli allegati previsti dalla stessa, è richiesta **esclusivamente per i beneficiari che si avvalgono, per la compilazione, stampa e rilascio, dei liberi professionisti** così come individuati nel precedente paragrafo.

La medesima dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore **16 del giorno 10 luglio 2015**.

Di seguito si riportano le sedi delle Aree Decentrate Agricoltura competenti territorialmente:

- ADA di Frosinone, Via Adige 41 03100 FROSINONE;
- ADA di Latina, Via Villafranca 2/D 04100 LATINA;
- ADA di Rieti, Via Raccuini 21/A 02100 RIETI;
- ADA di Roma, Via Pianciani 16/A 00185 ROMA;
- ADA di Viterbo, Via Romiti 80 , 01100 VITERBO

Le domande cartacee inviate oltre il termine suddetto sono considerate **irricevibili** e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione

dell'istanza cartacea fa fede la data del timbro postale o, nel caso di recapito a mano, del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici regionali preposti.

L'orario di scadenza per l'inoltro cartaceo della domanda di aiuto/pagamento, fissato alle ore 16 del giorno **10 luglio 2015**, deve essere considerato unicamente per le domande recapitate a mano presso le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

Fermo restando il rispetto della data del **10 luglio 2015**, le domande spedite a mezzo posta, possono essere considerate ricevibili anche qualora l'orario di spedizione sia successivo alle ore 16.00.

Per le domande presentate avvalendosi di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola*, la domanda cartacea comprensiva dei relativi allegati, rimane presso il CAA competente.

Sono considerate inoltre **irricevibili** seppur rilasciate a livello informatico, le domande il cui cartaceo non pervenga alle Aree Decentrate Agricoltura entro i termini fissati.

La domanda di aiuto/pagamento può essere presentata in firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Si specifica che la corretta e completa compilazione della domanda di aiuto/pagamento è presupposto fondamentale per la definizione dell'esito istruttorio.

Le domande cartacee, fermo restando quanto sopra richiamato, devono essere inoltrate alle suddette ADA in relazione alla localizzazione territoriale dei fondi coltivati. Qualora i terreni oggetto di domanda di aiuto siano ubicati in più province regionali la domanda dovrà essere inoltrata presso l'ADA ove ricade la sede del centro aziendale o la parte prevalente dell'azienda agricola.

Ove un'azienda sia situata nella zona di confine tra due o più regioni, con corpi fondiari contigui, dovrà essere presentata una sola domanda nella regione ove ricade la maggior parte della SAU e gli impegni sottoscritti faranno riferimento al Programma di Sviluppo Rurale della stessa. In quest'ultimo caso l'agricoltore dovrà comunicare tale situazione alla Regione interessata.

ARTICOLO 7 **Documentazione**

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento, come illustrato nell'articolo precedente, prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata, la cui denominazione e sede dovrà essere indicata dal richiedente nell'ambito delle dichiarazioni di domanda.

Nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto aiuti per superfici foraggere correlati alla presenza di bestiame aziendale, lo stesso è tenuto a comunicare all'Amministrazione competente per territorio, del momentaneo spostamento dei capi dall'azienda, come nel caso della transumanza, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Qualora, dopo la presentazione della domanda di aiuto/pagamento si verificano delle variazioni rispetto a quanto dichiarato nel piano colturale, il beneficiario è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore Nazionale, ed a comunicarle tempestivamente all'ADA competente per territorio.

ARTICOLO 8

Agevolazioni previste

E' prevista la corresponsione di una indennità compensativa annuale, erogata su base forfettaria per la campagna di riferimento a fronte della presentazione di una domanda di aiuto/pagamento modulata in funzione dei seguenti scaglioni di ampiezza aziendale, secondo quanto di seguito specificato:

⇒ per la **misura 211** "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane":

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. azienda da 2 ha fino a 10 ha | 150 Euro/ha |
| 2. azienda da 10 ha fino a 20 ha | 120 Euro/ha |
| 3. aziende da 20 ha fino a 30 ha | 80 Euro/ha |

⇒ per la **misura 212** "Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane"

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 4. azienda da 1.5 ha fino a 10 ha | 100 Euro/ha |
| 5. azienda da 10 ha fino a 20 ha | 80 Euro/ha |
| 6. aziende da 20 ha fino a 30 ha | 50 Euro/ha |

Le indennità previste per entrambe le misure è erogabile, in ogni caso, per un massimo di 30 ettari per azienda.

In esito alle valutazioni effettuate da parte delle Autorità competenti a livello nazionale e/o comunitario, potranno essere operate modifiche ai suddetti importi in ottemperanza al principio generale che vieta il doppio finanziamento, nel caso si ravvisassero sovrapposizioni con gli interventi previsti nell'ambito del sostegno accoppiato di cui all'articolo 52 del regolamento UE n. 1307/2013, come attuato a livello nazionale con il Titolo IV del DM 18 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 9

Valutazione istruttoria delle domande

Il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mmii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto (rilascio informatico).

Ciascuna ADA provvede, per le sole domande acquisite e istruite in proprio, entro i 30 giorni successivi alla data fissata per l'acquisizione delle istanze, a determinare la *ricevibilità delle domande*.

Sono irricevibili le domande di aiuto/pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo 6 "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione cartacea, fatte salve le disposizioni previste per la "presentazione tardive delle domande di aiuto/pagamento", come stabilito dal precedente articolo 6 paragrafo 6.2.2 "Termini di Presentazione delle domande"
- incomplete degli allegati di domanda;
- non sottoscritte dal richiedente;

Entro 90 (novanta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande cartacee l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio dovrà comunicare al soggetto richiedente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di irricevibilità. Avverso tale

provvedimento potrà essere proposto ricorso alla Direzione Regionale Agricoltura, nel termine di gg. 20 decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione le quali devono essere tempestivamente comunicate al ricorrente. Trascorsi 90 giorni e in assenza di comunicazione della Regione, opera il silenzio diniego e pertanto il ricorso si intende respinto.

9.1 Ammissibilità

Determinata la ricevibilità delle domande, le Aree Decentrate Agricoltura provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria si provvederà anche all'assegnazione dei punteggi relativi alle priorità (criteri di selezione) attribuite, dichiarate in domanda ed accertate in fase istruttoria. In funzione dell'esito di tali verifiche ed accertamenti sarà determinata l'**ammissibilità** delle domande di aiuto, fase che dovrà essere completata entro **6 (sei) mesi** a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande.

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso Pubblico;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto così come previsti dall'art. 7 "documentazione", fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014.

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Avviso pubblico.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

Con determinazioni dirigenziali saranno approvati gli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili. Con le stesse determinazioni, si provvederà:

- all'approvazione delle graduatorie uniche regionali, qualora gli stanziamenti annuali previsti per l'attuazione della misura non garantiscono la copertura finanziaria di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, con specificazione delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e di quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi;
- l'elenco regionale delle domande non ammissibili all'aiuto, ivi comprese le domande dichiarate irricevibili e quelle liquidate con importo a zero.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile o se ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale (indirizzo: www.agricoltura.regione.lazio.it)

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

Il pagamento dell'indennità annuale verrà effettuato dall'Organismo Pagatore.

ARTICOLO 10

Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande

Per il pagamento delle domande di aiuto/pagamento relative alle Misure 211 e 212 saranno utilizzate le risorse che residuano, a valere sulle medesime misure, sul piano finanziario del PSR 2007/2013, implementate da ulteriori risorse derivanti dall'attivazione di operazioni di rimodulazione finanziaria da effettuarsi nell'ambito delle sottoutilizzazioni inerenti le misure dell'Asse II del PSR 2007/2013. Oltre a ciò potranno essere utilizzate per il pagamento delle domande di aiuto/pagamento presentate ai sensi del presente avviso pubblico e ritenute ammissibili anche risorse afferenti al prossimo periodo di programmazione 2014/2020, coerentemente con le norme che disciplinano la transizione tra i due periodi di programmazione. Ne consegue che l'esatta quantificazione degli stanziamenti assegnati per l'attuazione del presente avviso pubblico sarà definita con successivi provvedimenti.

Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di aiuto istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili, si procederà alla formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

Le graduatorie sono formulate, per ciascuna misura, su base regionale, tenendo conto della priorità assoluta e dei punteggi attribuiti in funzione delle priorità relative di cui ai criteri di selezione individuati per ciascuna misura.

Le priorità assolute individuano una forte priorità di finanziamento e, pertanto, le domande di aiuto/pagamento in possesso del requisito stabilito per l'attribuzione della specifica priorità assoluta, sono collocate in testa alla graduatoria. Nell'ambito di ciascun raggruppamento omogeneo costituito per priorità assoluta, le domande sono ordinate secondo il punteggio attribuito in funzione delle diverse priorità relative.

Per la priorità assoluta e le priorità relative ai fini dell'attribuzione dei punteggi da utilizzare per la formazione delle graduatorie, si dovrà tener conto dei criteri di selezione riportati, per ciascuna misura, nelle tabelle che seguono.

MISURA 211 – Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane

CRITERI DI SELEZIONE		
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE

PRIORITA' ASSOLUTA	1	Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)
---------------------------	----------	--

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA	1 ZM	Aziende che dimostrano la presenza di bestiame aziendale nel rispetto dei carichi e delle consistenze stabilite per l'accesso alle indennità previste per le colture foraggere	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuita quando il bestiame presente in azienda rispetta i limiti e le condizioni previste ed in particolare i carichi e le consistenze minime stabilite per l'accesso alle indennità previste per le colture foraggere	33
	2 ZM	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti	Il punteggio relativo alle priorità viene attribuito nel caso in cui l'azienda al momento della presentazione della domanda è assoggettata al metodo di produzione biologica o nel caso in cui la prevalenza della SAU aziendale ricada all'interno dell' areale di produzione di uno o più dei prodotti inclusi nei sistemi di qualità definiti nella misura 132 del PSR .	22
	3 ZM	Aziende che allevano animali in pericolo di estinzione come definite nella misura 214.8.a	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrata la presenza in azienda di razze di animali minacciate da erosione genetica come individuate nella azione 214.8.a della misura agroambientale, fermo restando il rispetto delle consistenze minime stabilite per la corresponsione delle indennità relative alla colture foraggere.	20
	4 ZM	Aziende con prevalenza di prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	Il punteggio relativo a tale priorità viene attribuito nel caso in cui la prevalenza della SAU ricadente in zona montana, come risultante dal fascicolo aziendale, è coltivata con prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	10
TA' RELATIVE SOGGE	5 ZM	Giovane agricoltore		10
	6 ZM	Imprenditrice donna		5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

MISURA 212 - Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane

CRITERI DI SELEZIONE		
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE
PRIORITA' ASSOLUTA	1	Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA	1 Zs	Aziende che dimostrano la presenza di bestiame aziendale nel rispetto dei carichi e delle consistenze stabilite per l'accesso alle indennità previste per le colture foraggiere	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuita quando il bestiame presente in aziende rispetta i limiti e le condizioni previste ed in particolare i carichi e le consistenze minime stabilite per l'accesso alle indennità previste per le colture foraggiere	33
	2 Zs	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti	il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui l'azienda al momento della presentazione della domanda è assoggettata al metodo di produzione biologica o nel caso in cui la prevalenza della SAU aziendale ricada all'interno dell' areale di produzione di uno o più dei prodotti inclusi nei sistemi di qualità definiti nella misura 132 del PSR .	22
	3 Zs	Aziende che allevano animali in pericolo di estinzione come definite nella misura 214.8.a	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrata la presenza in azienda di razze di animali minacciate da erosione genetica come individuate nella azione 214.8.a della misura agroambientale, fermo restando il rispetto delle consistenze minime stabilite previste per la corresponsione delle indennità relative alla colture foraggiere.	20
	4 Zs	Aziende con prevalenza di prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	Il punteggio relativo a tale priorità viene attribuito nel caso in cui la prevalenza della SAU ricedente in zona svantaggiata, come risultante dal fascicolo aziendale, è coltivata con prati, prati-pascoli e pascoli	10

			permanenti	
PRIORITY RELATIVE SOGGETTIVE	5 Zs	Giovane agricoltore		10
	6 Zs	Imprenditrice donna		5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITY RELATIVE				100

Per i casi di ex-aequo, relativamente alle graduatorie di entrambe le misure, la priorità viene attribuita in funzione della dimensione della superficie agricola utilizzata (SAU) ricadente in zona svantaggiata montana (per la misura 211) oppure in zona svantaggiata non montana (per la misura 212) e quindi eleggibile all'indennità, con preferenza attribuita alle aziende con minore SAU.

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto/pagamento. L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di istruttoria tecnico-amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

Qualora il criterio di priorità indicato risultasse errato non verrà attribuito alcun punteggio utile ai fini della graduatoria.

L'elemento di priorità "Giovane agricoltore" è attribuito agli imprenditori agricoli con età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per l'attribuzione della priorità si tiene conto dei criteri che seguono:

- ditta individuale : età anagrafica del titolare
- società di persone: età del socio più giovane
- società di capitale: età del socio amministratore
- società cooperativa : età del socio amministratore più giovane

La priorità "Imprenditrice donna" è attribuita nel caso in cui l'**imprenditore agricolo** o almeno il 60% delle persone fisiche socie siano di sesso femminile.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute per tutto il periodo dell'impegno. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 11 **Controlli e sanzioni.**

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 , ed all'applicazione del DM 180 del 23/01/2015, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza; si fa presente che in tale ambito si applicano le disposizioni attuative di cui alla DGR n. 584 del 05/12/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni ;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel reg. 640/2014, titolo II, capo IV, sezione 2;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello determinato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel reg. 640/2014, titolo II, capo IV, sezione 4;

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

ARTICOLO 12 **Disposizioni generali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale ed ai relativi provvedimenti di attuazione, nonché a quanto stabilito ed alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Con successivi provvedimenti si provvederà ad aggiornare il sistema delle riduzioni e delle sanzioni previsto nell'ambito della citata D.G.R. n. 584 del 5 dicembre 2012, al fine di adeguarlo al nuovo quadro normativo di riferimento.

Il presente avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire modifiche di natura procedurale e amministrativa.

ALLEGATO 1 - *Elenco delle “Zone montane” e delle “Zone svantaggiate diverse dalle zone montane”*

PROVINCIA di FROSINONE
ELENCO COMUNI DELIMITATI sensi DIR. CEE
75/268

COMUNE	SUPERFICIE COMUNALE Ha	SUPERFICIE MONTANA Mis 211 Mis 211 - DIR CEE 75/268 art.3 par.3 -		SUPERFICIE SVANTAGGIATA mis 212 mis 212 - DIR CEE 75/268 art. 3 par. 4 -		ELENCO FOGLI CATASTALI INTERI
		TOTALE Ha	PARZIALE Ha	TOTALE Ha	PARZIALE Ha	
ACQUAFONDATA	2.525	2.525	-	-	-	
ACUTO	1.340	1.340	-	-	-	
ALATRI	9.684	9.684	-	-	-	
ALVITO	5.201	5.201	-	-	-	
AMASENO	7.718	7.718	-	-	-	
ANAGNI	11.315	-	1.530	-	-	10-11-12-19-20- 21-22-29-30-31- 38-39-40-41-42- 43- 54-55
AQUINO	1.923	-	-	-	-	
ARCE	3.950	-	520	-	-	1-2-3-4-7-14
ARNARA	1.233	-	-	-	-	
ARPINO	5.597	5.597	-	-	-	
ATINA	2.980	2.980	-	-	-	
AUSONIA	1.951	-	-	1.951	-	
BELMONTE CASTELLO	1.425	1.425	-	-	-	
BOVILLE ERNICA	2.813	-	943	-	-	3-4-5-6-11-12-15- 20-21-27-31-32
BROCCOSTELLA	1.194	-	-	1.194	-	
CAMPOLI APPENNINO	3.337	3.337	-	-	-	
CASALATTICO	2.834	2.834	-	-	-	
CASALVIERI	2.709	2.709	-	-	-	
CASSINO	8.285	-	2.039	-	-	1-5-6-7-8-15-17- 18-19-26-27-30- 31
CASTELLIRI	1.551	1.551	-	-	-	
CASTELNUOVO PARANO	995	995	-	-	-	

CASTRO DEI VOLSCI	5.824	5.824	-	-	-	
CASTROCIELO	2.789	-	670	-	-	1-2-7-12-13-14-21-22
CECCANO	6.043	-	-	-	1.376	45-46-53-56-57-58-59-60-61-62-63
CEPRANO	3.793	-	-	-	-	
CERVARO	3.917	-	2.617	-	-	1-2-3-4-5-7-8-9-15
COLFELICE	1.421	-	200	-	-	1-2-3-5
COLLE SAN MAGNO	4.466	4.466	-	-	-	
COLLEPARDO	2.507	2.507	-	-	-	
CORENO AUSONIO	2.604	-	-	2.604	-	
ESPERIA	10.875	-	-	10.875	-	
FALVATERRA	1.277	-	-	1.277	-	
FERENTINO	8.052	-	1.825	-	-	1-2-4-5-6-7-8-14-15-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87
FILETTINO	7.766	7.766	-	-	-	
FIUGGI	3.310	3.310	-	-	-	
FONTANA LIRI	1.598	1.598	-	-	-	
FONTECHIARI	1.621	1.621	-	-	-	
FROSINONE	4.701	-	-	-	-	
FUMONE	1.476	1.476	-	-	-	
GALLINARO	1.784	1.784	-	-	-	
GIULIANO DI ROMA	3.399	3.399	-	-	-	
GUARCINO	4.226	4.226	-	-	-	
ISOLA DEL LIRI	1.598	-	-	1.598	-	
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	4.851	-	-	-	4.245	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-48
MOROLO	2.648	2.648	-	-	-	
PALIANO	7.012	-	-	-	-	
PASTENA	4.202	4.202	-	-	-	
PATRICA	2.699	2.699	-	-	-	
PESCOSOLIDO	4.455	4.455	-	-	-	

PICINISCO	6.202	6.202	-		-	
PICO	3.264	3.264	-		-	
PIEDIMONTE SAN GERMANO	1.736	-	785	-		1-2-3-4-5-6-7
PIGLIO	3.512	3.512	-		-	
PIGNATARA INTERAMNA	2.456	-	-	-	-	
POFI	3.071	-	-	-	-	
PONTECORVO	8.821	-		-	2.770	21-22-30-31-32-33-34-44-45-46-47-48-55-56-57-58-66-67-68-69-70-71-72-73-
POSTA FIBRENO	911	911			-	
RIPI	3.143	-	-	-	-	
ROCCA D'ARCE	1.179	1.179	-		-	
ROCCASECCA	4.295	-	850	-		1-2-3-4-5-6-9-10-15-21
SAN BIAGIO SARACINISCO	3.106	3.106	-		-	
SAN DONATO VAL COMINO	3.577	3.577	-		-	
SAN GIORGIO A LIRI	1.547	-	-	-	-	
SAN GIOVANNI IN CARICO	2.484	-	-	-	-	
SAN VITTORE DEL LAZIO	2.712	2.712	-		-	
SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	895	-	-	-	-	
SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	1.686		-	1.686	-	
SANT'APOLLINARE	1.702	-	-	-	-	
SANT'ELIA FIUMERAPIDO	4.084	-	3.425	-		1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30
SANTOPADRE	2.148	2.148	-		-	
SERRONE	1.543	1.543			-	
SETTEFRATI	5.056	5.056	-		-	
SGURGOLA	1.932	1.932			-	
SORA	7.184	7.184	-		-	
STRANGOLAGALLI	1.047	-	-	-	-	
SUPINO	3.524	3.524	-		-	
TERELLE						

	3.167	3.167	-		-	
TORRE CAJETANI	1.159	1.159	-		-	
TORRICE	1.817	-	-	-	-	
TREVI NEL LAZIO	5.444	5.444	-		-	
TRIVIGLIANO	1.271	1.271	-		-	
VALLECORSA	3.971	3.971	-		-	
VALLEMAIO	1.953		-	1.953	-	
VALLEROTONDA	5.965	5.965	-		-	
VEROLI	11.891	11.891	-		-	
VICALVI	824	824				
VICO NEL LAZIO	4.575	4.575	-		-	
VILLA LATINA	1.702	1.702	-		-	
VILLA SANTA LUCIA	1.770	-	814	-		1-2-3-4-5-6-7-8-9- 10-11-12-13
VILLA SANTO STEFANO	2.027	2.027	-		-	
VITICUSO	2.105	2.105	-		-	

PROVINCIA di LATINA
ELENCO COMUNI DELIMITATI sensi DIR. CEE
75/268

COMUNE	SUPERFICIE COMUNE Ha	SUPERFICIE MONTANA - Mis 211 Mis 211 -DIR CEE 75/268 art.3 par.3		SUPERFICIE SVANTAGGIATA- Mis 212 Mis 212 - DIR CEE 75/268 art. 3 par. 4		ELENCO FOGLI CATASTALI <i>INTERI</i>
		TOTALE Ha	PARZIALE Ha	TOTALE Ha	PARZIALE Ha	
APRILIA	17.770	-	-	-	-	
BASSIANO	3.163	3.163	-		-	
CAMPODIMELE	3.824		-	3.824	-	
CASTELFORTE	3.142	-		-	1.375	1-2-3-4-5-6-7-8-10- 11-12-13-14-15-16
CISTERNA DI LATINA	14.282	-	-	-	-	
CORI	8.601	-	2.910	-		10-12-13-14-15-19- 20-21-22-29-27-28- 29-30-35-36-37-38- 39-46-47-48-54-55- 63-64
FONDI	14.226	-		-	4.350	1-2-3-4-5-6-9-10- 11-12-13-17-18-19- 23-24-31-40-54-67- 73
FORMIA	7.350	-		-	6.604	Sez. C - MARANOLA tutti i Fogli : Sez. B - CASTELLONORAT O tutti i Fogli : Sez. A - FORMIA Fogli, 1-2-3-7-8
GAETA	2.847	-	-	-	1.383	1-2-3-4-5-7-8-9-10- 13-14-15-16-17-18- 20
ITRI	10.115		-	10.115	-	
LATINA	27.778					
LENOLA	4.570		-	4.570	-	
MAENZA	4.257	4.257	-		-	
MINTURNO	4.207	-	-	-	2.000	1-2-3-4-5-6-8-9-10- 11-15-21-22-29-30- 32-35-36-37-38-41- 42
MONTE SAN BIAGIO	6.643		-	6.643	-	
NORMA	3.082	3.082	-		-	

PONTINIA	11.224	-	-	-	-	
PONZA	985	-	-	985 (par. 5)	-	
PRIVERNO	5.681	-	-	-	2.000	1-2-3-4-5-6-7-16-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44
PROSEDI	3.608	-	-	3.608	-	
ROCCA MASSIMA	1.807	1.807	-	-	-	
ROCCAGORGA	2.398	2.398	-	-	-	
ROCCASECCA DEI VOLSCI	2.362	-	-	2.362	-	
SABAUDIA	14.429	-	-	-	-	
SAN FELICE CIRCEO	3.209	-	-	-	-	
SANTI COSMA E DAMIANO	3.020	-	-	-	1.800	9-10-17-18-19-21-27-28-29-30-31-32-46-47-48-49-50-51-53-54-58-63-64-65-66-68-69-71-72-73
SERMONETA	4.493	-	850	-	-	11-12-14-15-27-28-30-31-32-33
SEZZE	10.138	-	1.900	-	-	1-2-3-4-5-6-12-13-16-18-23-24-26-27-29-31-39-40
SONNINO	6.379	6.379	-	-	-	
SPERLONGA	1.800	-	1.021	-	-	2-3-7-8-9-10-12-13-14
SPIGNO SATURNIA	3.868	-	-	3.868	-	
TERRACINA	13.640	-	3.540	-	-	1-19-20-21-22-23-24-25-39-40-41-42-43-44-45-46-47-54-55-56-57-58-59-60-61-69-70-71-72-74-75-76-77-78-79-87-88-92-93-94-98
VENTOTENE	154	-	-	154 (par. 5)	-	

PROVINCIA di RIETI
ELENCO COMUNI DELIMITATI sensi DIR. CEE
75/268

COMUNE	SUPERFICIE COMUNALE Ha	SUPERFICIE MONTANA - Mis 211 DIR CEE 75/268 art.3 par.3		SUPERFICIE SVANTAGGIATA -Mis 212 DIR CEE 75/268 art. 3 par. 4		ELENCO FOGLI CATASTALI INTERI
		TOTALE Ha	PARZIALE Ha	TOTALE Ha	PARZIALE Ha	
ACCUMOLI	8.689	8.689	-			
AMATRICE	17.443	17.443	-			
ANTRODOCO	6.400	6.400	-			
ASCREA	1.441	1.441	-			
BELMONTE IN SABINA	2.361	2.361	-			
BORBONA	4.634	4.634	-			
BORGO VELINO	1.733	1.733	-			
BORGOROSE	14.893	14.893	-			
CANTALICE	3.771	3.771	-			
CANTALUPO IN SABINA	1.053	-	-			
CASAPROTA	1.455	-	610			1-2-3-4-5-6-7-10-11
CASPERIA	2.535	2.535	-			
CASTEL DI TORA	1.566	1.566	-			
CASTEL SANT'ANGELO	3.131	3.131	-			
CASTELNUOVO DI FARFA	903	-	-			
CITTADUCALE	7.095	7.095	-			
CITTAREALE	5.897	5.897	-			
COLLALTO SABINO	2.218	2.218	-			
COLLE DI TORA	1.416	1.416	-			
COLLEGIOVE	1.076	1.076	-			
COLLEVECCHIO	2.721	-	-			

COLLI SUL VELINO	1.308	-	748			1-2-3-4-5-7-8-9
CONCERVIANO	2.147	2.147	-			
CONFIGNI	2.269	2.269	-			
CONTIGLIANO	5.351	-	3.396			1-2-7-8-9-16-17-18-21-22-23-24-27-28-29-32-33-34-35-38-39-40-41-43-44-45-46-47-48
COTTANELLO	3.653	3.653	-			
FARA SABINA	5.488	-	-			
FIAMIGNANO	10.070	10.070	-			
FORANO	1.755	-	-			
FRASSO SABINO	441	-	-			
GRECCIO	1.788	1.788	-			
LABRO	1.141	-	1.141			1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12
LEONESSA	20.485	20.485	-			
LONGONE SABINO	3.405	3.405	-			
MAGLIANO SABINA	4.369	-	-			
MARCEPELLI	1.102	1.102	-			
MICIGLIANO	3.744	3.744	-			
MOMPEO	1.089	-	615			1-2-3-4-5-6-8
MONTASOLA	1.264	1.264	-			
MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	3.070	3.070	-			
MONTEBUONO	1.962	-	650			1-4-5-6-11-12-13-19-20
MONTELEONE SABINO	1.886	-	730			1-2-6-7-8-9-12-13-14-19-20
MONTENERO SABINO	2.263	2.263	-			
MONTOPOLI DI SABINA	3.760	-	-			
MORRO REATINO	1.582	1.582	-			
NESPOLO	866	866	-			
ORVINIO	2.455	2.455	-			
PAGANICO SABINO	920	920	-			
PESCOROCCHIANO	9.458	9.458	-			

PETRELLA SALTO	10.216	10.216	-			
POGGIO BUSTONE	2.233	2.233	-			
POGGIO CATINO	1.500	-	670			1-2-3-5-6-10-11
POGGIO MIRTETO	2.645	-	258			1,7,8
POGGIO MOIANO	2.681	2.681	-			
POGGIO NATIVO	1.639	-	-			
POGGIO SAN LORENZO	867	-	-			
POSTA	6.620	6.620	-			
POZZAGLIA SABINO	2.522	2.522	-			
			14.012			1-2-3-4-5-6-8-9-16-17-18-45-46-47-54-55-56-57-59-67-69-78-80-88-89-90-96-99-100,101 da F.102 a F.130, da F. 132 a F.178 - RIETI SEZ. VAZIA da F. 1 a F. 30
RIETI	20.652	-				
RIVODUTRI	2.685	2.685	-			
ROCCA SINIBALDA	4.941	4.941	-			
ROCCANTICA	1.669	1.669	-			
SALISANO	1.748	1.748	-			
SCANDRIGLIA	6.306	6.306				
SELCI	776	-	-			
STIMIGLIANO	1.137	-	-			
TARANO	2.008	-	-			
TOFFIA	1.118	-	-			
TORRI IN SABINA	2.615	-	732			1-2-3-4-5-6-7-8-10
TORRICELLA IN SABINA	2.578	2.578	-			
TURANIA	860	860	-			
VACONE	914	914	-			
VARCO SABINO	2.464	2.464	-			

PROVINCIA di ROMA
ELENCO COMUNI DELIMITATI sensi DIR. CEE
75/268

COMUNE	SUPERFICIE COMUNE Ha	SUPERFICIE MONTANA Mis 211 Mis 211 - DIR CEE 75/268 art.3 par.3		SUPERFICIE SVANTAGGIATA - Mis 212 mis 212 - DIR CEE 75/268 art. 3 par. 4		ELENCO FOGLI CATASTALI INTERI
		TOTALE Ha	PARZIALE Ha	TOTALE Ha	PARZIALE Ha	
AFFILE	1.503	1.503	-		-	
AGOSTA	948	948	-		-	
ALBANO LAZIALE	2.380	-	-	-	-	
ALLUMIERE	9.230		-	9.230	-	
ANGUILLARA SABAZIA	7.491	-	-	-	-	
ANTICOLI CORRADO	1.628	1.628	-		-	
ANZIO	4.343	-	-	-	-	
ARCINAZZO ROMANO	2.827	2.827	-		-	
ARDEA	5.090	-	-	-	-	
ARICCIA	1.836	-	-	-	-	
ARSOLI	1.213	1.213	-		-	
ARTENA	5.435	-	-	-	-	
BELLEGRA	1.877	1.877			-	
BRACCIANO	14.252	-	-	-	-	
CAMERATA NUOVA	4.019	4.019	-		-	
CAMPAGNANO DI ROMA	4.607	-	-	-	-	
CANALE MONTERANO	3.689	-	-	-	-	
CANTERANO	732	732	-		-	
CAPENA	2.945	-	-	-	-	
CAPRANICA PRENESTINA	2.020	2.020	-		-	
CARPINETO ROMANO	8.448	8.448	-		-	
CASAPE						

	533	533			-	
CASTEL GANDOLFO	1.471	-	-	-	-	
CASTEL MADAMA	2.846	2.846	-		-	
CASTEL NUOVO DI PORTO	3.084	-	-	-	-	
CASTEL SAN PIETRO ROMANO	1.506	1.506	-		-	
CAVE	1.775	-	-	-	-	
CERRETO LAZIALE	1.177	1.177	-		-	
CERVARA DI ROMA	3.163	3.163	-		-	
CERVETERI	12.557	-	-	-	-	
CIAMPINO	1.100	-	-	-	-	
CICILIANO	1.903	1.903	-		-	
CINETO ROMANO	1.054	1.054	-		-	
CIVITAVECCHIA	7.195	-	-	-	-	
CIVITELLA SAN PAOLO	2.052	-	-	-	-	
COLLEFERRO	2.748	-	-	-	-	
COLONNA	350	350	-		-	
FIANO ROMANO	4.141	-	-	-	-	
FILACCIANO	574	-	-	-	-	
FIUMICINO	22.517	-	-	-	-	
FORMELLO	3.111	-	-	-	-	
FRASCATI	2.241	-	970	-		3-7-8-12-13-14-15-19-20-22-23-24-25-26
GALLICANO NEL LAZIO	2.603	-	2.220	-		1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
GAVIGNANO	1.489	-	-	1.489	-	
GENAZZANO	3.204	-	-	-	-	
GENZANO DI ROMA	1.815	-	-	-	-	
GERANO	1.009	1.009	-		-	
GORGA	2.638	2.638	-		-	
GROTTAFERRATA	1.836	-	1.585	-		1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21

GUIDONIA MONTECELIO	8.104	-	1.490	-		SEZ. C - MONTECELIO F. 1-2-3-4-5-6-8- 9-10-11-12-13- 14-15-16-17-18- 20-21-22-26 - SEZ. A - LE FOSSE F. 4- 10-11-12
JENNE	3.152	3.152	-		-	
LABICO	1.179	-	-	-	-	
LADISPOLI	2.600	-	-	-	-	
LANUVIO	4.391	-	-	-	-	
LARIANO	2.700	-	-	-	-	
LICENZA	1.766	1.766	-		-	
MAGLIANO ROMANO	2.114	-	-	-	-	
MANDELA	1.326	1.326	-		-	
MANZIANA	2.379	-	-	-	-	
MARANO EQUO	765	765	-		-	
MARCELLINA	1.527	1.527	-		-	
MARINO	2.610	-	210	-		
MAZZANO ROMANO	2.884	-	-	-	-	
MENTANA	4.226	-	-	-	-	
MONTE PORZIO CATONE	936	936	-	-	-	
MONTECOMPAT RI	2.348	-	1.688	-		8-10-11-12-13- 14-15-16-17-18- 19-20-21-22-23- 24-25-26-27-28- 29-30
MONTEFLAVIO	1.720	1.720	-		-	
MONTELANICO	3.499	3.499	-		-	
MONTELIBRETTI	4.403	-	-	-	-	
MONTEROTOND O	4.054	-	-	-	-	
MONTORIO ROMANO	2.303	2.303			-	
MORICONE	2.014	-	-	-	-	
MORLUPO	2.386	-	-	-	-	
NAZZANO	1.224	-	-	-	-	
NEMI	736	-	-	-	-	

NEROLA	1.864	1.864	-	-	-	
NETTUNO	7.146	-	-	-	-	
OLEVANO ROMANO	2.612	-	67	-	-	16
PALESTRINA	4.685	-	1.630	-	-	1-2-1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20-21-27-28-32-41-44
PALOMBARA SABINA	7.519	-	4.025	-	-	9-10-11-12-13-14-15-21-22-23-24-25-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-45 dal F.46 al F. 67
PERCILE	1.762	1.762	-	-	-	
PISONIANO	1.320	1.320	-	-	-	
POLI	2.139	2.139	-	-	-	
POMEZIA	10.734	-	-	-	-	
PONZANO ROMANO	1.934	-	-	-	-	
RIANO	2.535	-	-	-	-	
RIGNANO FLAMINIO	3.877	-	-	-	-	
RIOFREDDO	1.246	1.246	-	-	-	
ROCCA CANTERANO	1.579	1.579	-	-	-	
ROCCA DI CAVE	1.111	1.111	-	-	-	
ROCCA DI PAPA	4.018	-	1.200	-	-	1-2-3-4-5-6-7-8-11-12-13-14
ROCCA PRIORA	2.807	-	1.200	-	-	2-8-9-15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-27-28-29-30-31-32-33
ROCCA SANTO STEFANO	971	971	-	-	-	
ROCCAGIOVINE	882	882	-	-	-	
ROIATE	1.038	1.038	-	-	-	
ROMA	128.243	-	1.490	-	-	679-681-682-683-684-685-686-910-1016-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1053-1054-1055-1056-1057
ROVIANO	838	838	-	-	-	
SACROFANO	2.849	-	-	-	-	
SAMBUCI						

	823	823	-		-	
SAN CESAREO	2.450	2.450	-	-	-	8-14-15-16-17-19-20-21-22-32-33-54-55-56-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-72-73-74-75-76-77-
SAN GREGORIO DA SASS.	3.525	3.525	-		-	
SAN POLO DEI CAVALIERI	4.273	4.273	-		-	
SAN VITO ROMANO	1.272	1.272			-	
SANTA MARINELLA	4.920	-	-	-	-	
SANT'ANGELO ROMANO	2.145	-	1.950	-		1-2-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
SANT'ORESTE	4.396	-	-	-	-	
SARACINESCO	1.101	1.101	-		-	
SEGNI	6.103	6.103	-		-	
SUBIACO	6.344	6.344	-		-	
TIVOLI	6.850	-	4.660	-		da F. 1 a F. 17, da F. 21 a F. 31, da F. 34 a F.48, da F. 51 a F. 56, 58-59-63-64-71-72-73-74-75-76-77-78-79-85-86
TOLFA	16.776	-		-	4.580	5-9-10-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-37-38-39-47-48-49-50-51-54-56-57-63-64-65-
TORRITA TIBERINA	1.080	-	-	-	-	
TREVIGNANO ROMANO	3.944	-	-	-	-	
VALLEPIETRA	5.173	5.173	-		-	
VALLINFREDA	1.682	1.682	-		-	
VALMONTONE	4.087	-	-	-	-	
VELLETRI	11.321	-	-	-	-	
VICOVARO	3.612	3.612	-		-	
VIVARO ROMANO	1.250	1.250				
ZAGAROLO	2704	0	dato da confermare	-		1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-18-23-24-25-26-27-28-29-30-31-34-

						35-36-37-38-39- 40-41-42-43-44- 45-46-47-48-49- 50-51-52-53-57- 58-59-60-70-71
--	--	--	--	--	--	--

PROVINCIA di VITERBO
ELENCO COMUNI DELIMITATI sensi DIR. CEE
75/268

COMUNE	SUPERFICIE COMUNE Ha	SUPERFICIE MONTANA Mis 211 Mis 211 - DIR CEE 75/268 art.3 par.3		SUPERFICIE SVANTAGGIATA - mis 212 Mis 212 - DIR CEE 75/268 art. 3 par. 4		ELENCO FOGLI CATASTALI INTERI
		TOTALE Ha	PARZIALE Ha	TOTALE Ha	PARZIALE Ha	
ACQUAPENDENTE	13.028	-	-	-	7.300	da F. 1 a F. 18 da F. 20 al F.38-40- 41-42-43-46-47- 48-49-50-58-59- 62-63-64-65-
ARLENA DI CASTRO	2.232	-	-	-	-	
BAGNOREGIO	7.262	-	-	-	-	
BARBARANO ROMANO	3.734	-	-	-	-	
BASSANO IN TEVERINA	1.210	-	-	-	-	
BASSANO ROMANO	3.746	-	-	-	-	
BLERA	9.279	-	-	-	-	
BOLSENA	6.392	-	-	-	-	
BOMARZO	3.989	-	-	-	-	
CALCATA	767	-	-	-	-	
CANEPINA	2.096	-	-	2.096	-	
CANINO	12.349	-	-	-	-	
CAPODIMONTE	6.125	-	-	-	-	
CAPRANICA	4.074	-	-	-	-	
CAPRAROLA	5.747	-	-	-	4.680	da F. 1 a F. 36- 39-44
CARBOGNANO	1.725	-	-	-	-	
CASTEL SANT'ELIA	2.398	-	-	-	-	
CASTIGLIONE IN TEVERINA	1.996	-	-	-	-	
CELLENO	2.459	-	-	-	-	
CELLERE	3.716	-	-	3.716	-	
CIVITACASTELLAN						

A	8.328	-	-	-	-	
CIVITELLA D'AGLIANO	3.289	-	-	-	-	
CORCHIANO	3.290	-	-	-	-	
FABRICA DI ROMA	3.473	-	-	-	-	
FALERIA	2.570	-	-	-	-	
FARNESE	5.295	-	-	5.295	-	
GALLESE	3.730	-	-	-	-	
GRADOLI	3.751	-	-	3.751	-	
GRAFFIGNANO	2.912	-	-	-	-	
GROTTE DI CASTRO	3.929	-	-	3.929	-	
ISCHIA DI CASTRO	10.473	-	-	-	-	
LATERA	2.265	-	-	2.266	-	
LUBRIANO	1.656	-	-	-	-	
MARTA	3.334	-	-	-	-	
MONTALTO DI CASTRO	18.967	-	-	-	-	
MONTE ROMANO	8.600	-	-	-	-	
MONTEFIASCONE	10.475	-	-	-	-	
MONTEROSI	1.075	-	-	-	-	
NEPI	8.402	-	-	-	-	
ONANO	2.463	-	-	2.463	-	
ORIOLO ROMANO	1.923	-	-	-	-	
ORTE	7.019	-	-	-	-	
PIANSANO	2.645	-	-	-	-	
PROCENO	4.187	-	-	4.187	-	
RONCIGLIONE	5.228	-	-	-	2.805	1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-14-15-16-17-18-23-24-26
SAN LORENZO NUOVO	2.800	-	-	-	-	
SORIANO NEL CIMINO	7.848	-	-	-	1.550	21-22-23-32-33-34-35-36-43-44-45-53-54-55-61
SUTRI	6.085	-	-	-	-	
TARQUINIA	27.950	-	-	-	-	
TESSENNANO	1.465	-	-	1.465	-	

TUSCANIA	20.804	-	-	-	-	
VALENTANO	4.329	-	-	-	309	1,2,3
VALLERANO	1.548	-	-	-	-	
VASANELLO	2.858	-	-	-	-	
VEJANO	4.433	-	-	-	-	
VETRALLA	11.301	-	-	-	2.170	15-16-25-26-27-50-51-52-60-61-65
VIGNANELLO	2.053	-	-	-	-	
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	525	-	-	-	-	
VITERBO	40.627	-	-	-	4.550	179-180-181-182-198-200-201-202-203-204-205-213-214-215-216-217-218-219-229-230-231-232-233-234-248-249-250-251-252-253-254-257-258-259-260-261-266-267-268-269-
VITORCHIANO	2.983	-	-	-	246	21-22-23-24